



COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO
Canone per l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche

C.O.S.A.P.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 10/04/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 09/03/2018

Art. Descrizione

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

1. Oggetto del Regolamento
2. Oggetto del canone
3. Soggetti attivi e passivi
4. Gestione del servizio

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

5. Disciplina per il rilascio della concessione/autorizzazione di occupazione
6. Disciplinare
7. Concessione/autorizzazione
8. Occupazioni d'urgenza
9. Proroga della concessione/autorizzazione temporanea
10. Durata dell'occupazione
11. Deposito cauzionale
12. Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - diritti di terzi
13. Revoca della concessione/autorizzazione
14. Decadenza della concessione/autorizzazione
15. Sospensione della concessione/autorizzazione
16. Norme per la esecuzione dei lavori
17. Obblighi del concessionario
18. Occupazioni abusive
19. Passi carrabili

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

20. Denuncia
21. Versamento e riscossione del canone

CAPO IV – TARIFFE – ESENZIONI

22. Tariffe
23. Suddivisione del territorio comunale
24. Riduzioni ed esenzioni

CAPO V – CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

25. Rinvio ad altre disposizioni
26. Pubblicità del regolamento
27. Variazioni del regolamento
28. Entrata in vigore, norme transitorie e finali

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 51, 52 e 63 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce il Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche e disciplina le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art. 4 - Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche può essere gestito, come previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

CAPO II – NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 5 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione


1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal responsabile del servizio su richiesta dell'interessato.
2. Ogni domanda, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, la motivazione e le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito, della pubblica proprietà e del pubblico interesse.
3. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
4. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 5 e 6, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo se non dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
5. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Responsabile del Servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
6. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.
7. Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato al parere preventivo scritto dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico.
8. Se ritenuto opportuno o necessario, il Responsabile del Servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Art. 6 - Disciplinare



Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 5 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini che saranno imposte dalla amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
- h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;

- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
-  Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 7 - Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente responsabile del servizio, previo parere dell'Ufficio Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatto obbligo al concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, nonché di sottostare alle condizioni dettate dall'Amministrazione, anche in epoca successiva al rilascio, per esigenze di circolazione di veicoli e pedoni e di tutela paesaggistica ambientale.

Art. 8 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di effettiva emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma entro le successive ventiquattro ore. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dalle norme recate dal Codice della Strada.

Art. 9 - Proroga della concessione e/o autorizzazione temporanea

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione temporanea, possono richiederne la proroga motivando la necessità sopravvenuta.
2. La domanda di proroga deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 10 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 11 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 12 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – diritti di terzi

1. La concessione/autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. La concessione/autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 13 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse e a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio con apposito provvedimento di sgombero e di ripristino del bene occupato, preceduta, se nel caso, da una perizia tecnica.
4. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato nel rispetto delle norme vigenti.
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.
7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 14 - Decadenza della concessione/autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 5 (cinque) giorni successivi all'inizio del periodo richiesto;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
 - il non avere adempiuto agli obblighi di pulizia dell'area nei termini, dopo due inviti in tal senso dell'Amministrazione Comunale.

2. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo.

Art. 15 - Sospensione della concessione/autorizzazione

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si restituirebbe il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 16 - Norme per la esecuzione dei lavori

4. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione ,rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mazzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
5. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
6. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 17 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, provvedendo a rimuovere qualsiasi struttura o arredo che impedisca oggettivamente l'effettuazione delle operazioni di pulizia.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 18 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 19 - Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione. Nel caso di passi carrabili che non siano muniti della prevista autorizzazione, di cui alle disposizioni del Codice della Strada, l'ufficio di polizia municipale, di concerto con l'ufficio tecnico e con l'ufficio tributi per quanto di competenza, provvede alla loro regolarizzazione secondo la normativa vigente.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

CAPO III – DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 20 - Denuncia

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 3 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione dagli utenti presso i relativi uffici, la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa

corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

Art. 21 - Versamento e riscossione del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno - se tale data cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo - ovvero in tre rate quadrimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 maggio - 31 agosto - 31 dicembre), qualora il canone da pagare ecceda € 1.549,37.
2. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato nei termini e con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime, in unica soluzione.
4. Il versamento del canone va effettuato, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, su apposito conto corrente postale del Comune intestato a: "COMUNE DI FAUGLIA - VERSAMENTO COSAP".
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. In tal caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. L'amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

CAPO IV – TARIFFE – ESENZIONI

Art. 22 - Tariffe

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, con le maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni previste dal presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione restano in vigore le tariffe dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore di occupazione sulla base di 1/24 delle misure giornaliere di tariffa.

Art. 23 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi, e le altre aree pubbliche sono classificate in 2 categorie, come da elenco allegato facente parte integrante del presente regolamento.

Art. 24 – Riduzioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, pro-loco, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e di solidarietà sociale in genere;
 - b) **abrogato**;
 - c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni che in senso alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali.
 - i) le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche con tende o simili, sia fisse che retrattili sovrastanti il suolo a servizio di attività non produttive.
 - j) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - k) le occupazioni temporanee relative a manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area non superi i 10 mq;
 - l) le occupazioni temporanee effettuate dalle Associazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute ONLUS fino a 10 mq;
 - m) **le occupazioni temporanee effettuate dalle Associazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute ONLUS per manifestazioni o altre iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, culturali, di volontariato o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, purché non diano occasione ad attività commerciali**;
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati .
3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a tre ore;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 24 bis – Riduzioni

1. Si applica la riduzione del 90% sul canone dovuto nei seguenti casi:

- a) occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni di interesse culturale, artistico, di richiamo turistico o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, anche se sull'area è svolta attività di natura economico-commerciale, in presenza di concessione del patrocinio da parte della Giunta comunale;**
- b) occupazioni effettuate con servizio di trasporto privato, noleggio auto, taxi, in relazione ai posti assegnati e nelle aree di sosta.**

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

Art. 26 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27 - Variazioni del regolamento

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

Art. 28 - Entrata in vigore – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01.01.2015.
2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente "Regolamento TOSAP" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 28/04/2007 e come successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 17 del 22/03/2011 e n. 52 del 28/11/2013.
3. Ogni disposto contenuto in atti e regolamenti riferito alla Tosap si intende riferito al Cosap dalla data di esecutività del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata.

**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

ELENCO STRADE/VIE/PIAZZE CATEGORIA I

Corso	Della Repubblica	Via	Poggio Pallone
Largo	Del Fontino	Via	Privata Casaferrì
Piazza	Del Mercato	Via	Privata Garibaldi
Piazza	San Lorenzo	Via	Privata Poggio Pallone
Piazza	Trento e Trieste	Via	Privata Querciole
Via	Beato Pio IX	Via	Privata Vallicella
Via	Casaferrì	Via	Privata Valtriano
Via	Chiostra Prima	Via	Querciole
Via	Chiostra Seconda	Via	Roma
Via	Comunale	Via	Santa Lucia
Via	Della Casetta	Via	Sorbo
Via	Delle Colline	Via	Valleregli
Via	Di Mezzo	Via	Vallicella
Via	Enrico Fermi	Via	Valtriano
Via	Felice Bocci	Vicolo	Del Fontino
Via	Filippo Mazzei	Vicolo	Del Teatro
Via	Fratelli Gioli	Vicolo	Della Fontaccia
Via	Giorgio Kienerk	Vicolo	San Lorenzo
Via	Giuseppe Garibaldi	Vicolo	Travacce
Via	Guglielmo Marconi		

ELENCO STRADE/VIE/PIAZZE CATEGORIA II

Località	Case Nuove	Via	Mediana
Strada vicinale	Val Di Fiocina	Via	Moltrete
Via	Botra	Via	Pagliana
Via	Casabianca	Via	Pantane
Via	Cucigliana	Via	Poggio alla Farnia
Via	Dei Poggetti	Via	Pontita
Via	Del Camposanto	Via	Postignano
Via	Del Castagno	Via	Pugnano
Via	Del Cerrone	Via	Puntoni
Via	Del Mazzoncino	Via	San Rimedio
Via	Del Micio	Via	Santo Regolo
Via	Della Colombaia	Via	Scacciapolli
Via	Del Sassone	Via	Selvagrossa
Via	Delle Fornacelle	Via	Valderanda
Via	Delle Macchie	Via	Vallebbiaia
Via	Dello Stringaio	Via	Valloccoli
Via	Di Montalto	Via	Val Di Conella
Via	Emilia	Via Provinciale	Val Della Tora
Via	Fondo La Grotta	Vicolo	Dei Gatti
Via	Ginestreto	Vicolo	Del Sassone
Via	Malacoda	Vicolo	Della Valle
Via	Marginata	Vicolo	Torto